



Vivere Sereni

Centro Residenziale
per Anziani

Il progetto di realizzare un centro residenziale per anziani nasce dall'esigenza di dare una risposta concreta all'anziano del nostro territorio, alle famiglie ed alla società.

È un progetto quindi a triplice valenza: personale (l'anziano), familiare (la famiglia), sociale (tutta la comunità).

La famiglia attuale è spesso in difficoltà nel gestire l'anziano, gli oneranti impegni di lavoro l'impegno per l'accrescimento dei bambini ecc. pesano sulla famiglia e sulla donna in particolare rendendo impossibile in molti casi anche le semplici gioie della vita.

La società, in cui la qualità della vita non può essere misurata dal P.I.L. (prodotto interno lordo), ma bensì dalla possibilità di vivere una vita piena di impegni e di soddisfazioni che consenta ai più di coltivare l'amore per la famiglia ed anche le proprie passioni personali aumentando così la soddisfazione di tutti e quindi quella della società nel suo insieme.

Il progetto è incentrato quindi sulla struttura residenziale per anziani non intesa in senso classico (Residenza Sanitaria per Anziani) ma un centro residenziale, dove l'anziano è il protagonista. È lui che sceglie il modo di vivere, di autodeterminarsi nella sostanza di gestire il suo tempo ribaltando il concetto di figura passiva, dove sono gli altri a gestire i suoi momenti, la sua vita.

L'ambiente deve riproporre il più fedelmente possibile la sua casa, dove è vissuto o continua a vivere ancora oggi.

Una struttura capace di accogliere tutti, che non si limiti ai sani o autosufficienti ma che accoglia anche non autosufficienti ecc. in uno spirito di collaborazione e solidarietà.

L'anziano potrà scegliere di essere residenziale o part-time (giornaliero) e tornare la sera al proprio domicilio.

I prossimi passi del progetto riguardano:

l'individuazione del luogo/terreno nel comune di Montemaggiore (o limitrofo ?) dove poter costruire la residenza. È necessario quindi individuare un'ampia area pianeggiante e soleggiata; il terreno necessario potrebbe aggirarsi intorno a cinque ettari (50.000 mq). Un terreno che potrebbe... è stato individuato in via Cerbara, nell'ambito della proprietà Monte dei Pegni (soggetto giuridico senza scopo di lucro).

Il terreno potrebbe essere acquistato gratuitamente, proponendo alla proprietà un cambio di destinazioni per una quantità di terreno pari a quella donata.

Il comune di Montemaggiore dovrebbe farsi garante di questo processo di alienazioni del terreno, proponendo e approvando una variante al piano regolatore che abbia ad oggetto il terreno donato dalla proprietà ad una associazione o fondazione che si andrà a costituire.

L'associazione o fondazione "no profit" di natura volontaristica dovrà essere costituita al più presto con atto pubblico a tale fine sarà in tempi brevi lanciata una campagna per individuare i singoli soci. Questi dovranno impegnarsi a stendere uno statuto (possibilmente ottenere lo stato di onlus) ed effettuare un versamento pari a 50€. Sarà necessario trovare una controparte (no profit) interessata, in cambio della struttura e del terreno su cui insiste, al finanziamento dell'opera possibilmente al 100% (progettazione, studio geologico, costruzione ecc.) a questo i lavori potranno iniziare.

L'opera dovrà essere concessa in locazione o comodato d'uso per un lungo periodo (superiore ai 15-20 anni) al gestore della struttura. Questo gestore fondazione o cooperativa sarà sorvegliata/vigilata per garantire la qualità dei servizi prestati da una commissione di anziani utilizzatori della struttura eletti in rappresentanza da tutti gli utilizzatori.

Le spese relative alla gestione della struttura dovranno essere coperte attraverso le rette dei residenti, le donazioni della comunità, contributi su base volontaristica, ricerca di fondi pubblici destinati a questa tipologia di strutture senza scopo di lucro.

In una seconda fase quest'opera dovrà arricchirsi di un centro volontariato e di una struttura per lavori protetti, dove i "meno abili" possono trovare un impiego, sotto la diretta sorveglianza

di un tutor e/o dei residenti dell'adiacente struttura che vogliono mettere a disposizione le loro esperienze lavorative (falegnameria, meccanica, elettrica, contadina ecc.).

Tale iniziativa è estesa ai comuni di Serrungarina, Cartoceto, Saltara, Piagge e Montemaggiore al Metauro.

Lo statuto è sotto forma di bozza quindi da visionare fra i potenziali fondatori dell'associazione e che può essere accettato come tale o modificato.

La sede del terreno non è vincolante: ogni comune può presentare un'area disponibile o un immobile, quindi si convergerà su quella ritenuta più idonea alle esigenze del progetto.

"Determinate necessità non hanno alcuna valenza ideologica ne alcun colore politico, sono esigenze iscritte nella natura dell'uomo".

Occorre condividere le scelte, portarle avanti insieme, non dare una delega in bianco a nessuno.

Se sei d'accordo con noi diffondi questo progetto... e fatti protagonista.

La struttura dovrà quindi prevedere:

- Monolocali, camere singole, camere matrimoniali ecc.
- Massima igiene e pulizia degli ambienti
- Alimentazione accurata a seconda delle patologie dell'anziano
- Terapia medica
- Visite medico genetiche e specialistiche
- Servizio infermieristico
- Fisioterapisti
- Personale di assistenza
- Possibilità di coltivare i propri interessi, hobby ecc.
- Ecc.

La struttura dovrà essere modulare progettata in modo da poter essere ampliata ed adattata a nuove ed imprevedibili esigenze che negli anni possono insorgere. Occorre dotarla di:

- Cucina centralizzata
- Sala pranzo
- Sala giochi
- Sala TV, cinema, convegni
- Sala lettura
- Ambulatorio medico
- Ambulatorio infermieristico
- Sala medicazioni
- Palestre per riabilitazione e per ginnastica normale
- Vasca riabilitativa
- Bar
- Cappella

All'esterno:

- Boschetto con sentieri per passeggiate con panchine etc.
- Pista ciclabile
- Campo bocce
- Giardinaggio
- Orti
- Pollaio
- Canile
- Etc.

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata Associazione XXX.
L'Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in _____

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha finalità di promozione sociale, in particolare rivolti allo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti degli anziani sia associati che esterni, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità..

In particolare l'associazione ha la finalità di:

- promuovere, istituire e sviluppare iniziative sociali per l'assistenza degli anziani.
 - Organizzare, gestire case di riposo per anziani e attività collegate.
 - Collaborare con altri Enti ed istituzioni il cui scopo sia quello di contribuire allo studio ed alla soluzione dei problemi degli anziani ed al loro inserimento nella vita sociale;
 - Promuovere l'incontro e la riunione di persone ed Enti i cui sforzi comuni possano far ottenere tali obiettivi. L'Associazione non ha scopo di lucro, né carattere politico, ma esclusivamente assistenziale, culturale e di informazione. L'attività della associazione sarà svolta preferibilmente nei confronti dei Soci.
- Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) gestire circoli privati, nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci;
- b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte;
- e) erogare borse di studio per *ragazzi* e giovani in situazione economica di svantaggio o volte allo studio e alla ricerca di problematiche sociali;
- d) intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell'Associazione. Sono soci coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

- a) fondatori
- b) ordinari

Il socio può offrire il proprio contributo volontario e gratuito alla Associazione nell'espletamento di alcune attività lavorative.

Ciò al solo scopo di rendere, con spirito umanitario, aiuto verso i bisognosi nel rispetto ed in armonia con le loro esigenze e quelle dell'organizzazione dell'Associazione.

Per tale prestazione volontaria il socio libera da ogni e qualsiasi responsabilità i Dirigenti della Associazione.

Art. 7 - Soci Ordinari e Fondatori

I soci ordinari sono quelli che hanno un attivo interesse nella promozione degli scopi della Associazione, programmandone e realizzandone l'attività, scelti fra quei cittadini che abbiano qualità morali e cristiane.

Son soci Fondatori quei soci ordinari che hanno preso parte alla costituzione della Associazione o che vi hanno aderito entro il giorno 31 dicembre 2010 (?).

La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera in proposito.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta.

In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all'assemblea dei soci, che delibera in proposito. L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentati vi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative, promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non "possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l'assemblea dei soci non deliberi di-versamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone - anche membri del Consiglio Direttivo stessi - per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione nella sede dell'Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri quattro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; e) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione; d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Art. 11 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti

dall'assemblea dei soci tra i soci. Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e può nominare un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
- c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- d) deliberare sull'esclusione dei soci;
- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni

pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 12-11 Presidente dell'Associazione Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni. Art. 13-11 Collegio dei Revisori

La gestione della Associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, la cui carica ha durata quinquennale. Il Collegio dei revisori è eletto dalla Assemblea dei soci tra soggetti non soci ed in possesso della iscrizione al Registro dei Revisori legali. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza

di cassa potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Art. 14 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 15 - Disposizioni generali e finali L'eventuale scioglimento prima dei termini statuari dovrà essere deliberata da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori. Art. 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 17 - Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.